

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

BOZZA DI LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE PENALI DA CELEBRARSI ALLA PRESENZA FISICA DELLE PARTI.

Le udienze penali di competenza del Tribunale (in composizione collegiale e monocratica), dell'Ufficio del G.I.P. / G.U.P. e del Giudice di Pace possono essere celebrate con la presenza fisica dei soggetti processuali interessati a condizione che siano osservate le norme e provvedimenti volti a prevenire il contagio da COVID-19.

Preso atto che l'ampiezza degli spazi attigui alle aule di udienza, a maggior ragione nella stagione invernale, non consente l'accoglienza di un significativo numero di utenti con distanziamento interpersonale di almeno mt. 1,5, l'attività giudiziaria viene organizzata in modo da ridurre al minimo la compresenza di soggetti in attesa della chiamata dell'udienza e comunque il rischio di assembramenti.

Accesso alle aule: la partecipazione all'udienza è riservata alle persone legittimate, in ogni caso in numero non superiore al limite di massima capienza stabilito dal RSPP (indicato in avviso appositamente affisso all'ingresso) con obbligo di indossare correttamente una mascherina di tipo chirurgico o simile, di disinfettarsi le mani e la postazione d'udienza con i prodotti disponibili *in loco* (o di dotazione individuale) nell'immediatezza dell'accesso, nonché di osservare il distanziamento interpersonale di almeno mt. 1,50 (salvo dove siano collocate barriere in plexiglass); in caso di registrazione e utilizzo dei microfoni, essi dovranno essere protetti da apposita copertura monouso messa a disposizione, da rimuovere dopo l'utilizzo individuale e gettare in apposito contenitore.

Le udienze dibattimentali sono celebrate a porte chiuse a norma dell'art. 472 comma III c.p.p.; fermo il predetto limite di capienza, il Giudice autorizza, su richiesta, l'eventuale accesso a soggetti portatori di specifiche esigenze ritenute rilevanti per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, l'udienza non può protrarsi oltre le ore 15.00.

Il Giudice assegnatario di procedimento che preveda la partecipazione di un numero di soggetti superiore al limite di capienza massima delle aule disponibili, sentito previamente il Procuratore della Repubblica, indica, con specifico provvedimento, notificato e comunicato alle parti a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza, i locali idonei e appositamente allestiti dove verrà celebrato il giudizio fuori dalla sede degli Uffici Giudiziari.

Udienze di cd. smistamento: vengono preferibilmente concentrate - in numero non superiore a trenta - in una giornata in cui non siano fissati giudizi con attività istruttoria o, comunque, di particolare complessità o con elevato numero di partecipanti.

Ciascun Giudicante, esaminati i fascicoli, con un unico provvedimento aggiorna il ruolo d'udienza con l'indicazione degli orari di chiamata dei giudizi raggruppati per fasce orarie di quindici o di trenta minuti ciascuna, in base alla prevedibile durata, preferibilmente fissando nella prima fascia quelli in cui emergano nullità rilevabili d'ufficio o con richieste di rinvio.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Copia del provvedimento viene inserito in ogni fascicolo e, con dati sensibili oscurati, trasmesso dalla Cancelleria - almeno sette giorni prima dell'udienza - al COA per la immediata pubblicazione sul sito web e alla Procura della Repubblica.

Udienze successive al cd. smistamento: ciascun Giudicante provvede alla fissazione *ad horas* delle udienze con attività istruttoria e/o per discussione e decisione e/o per altri adempimenti secondo intervalli temporali idonei a garantire un ordinato avvicendamento dell'utenza, in base all'attività processuale programmata e comunque in numero non superiore a quindici procedimenti per ciascuna giornata di udienza preferibilmente dedicata a tali tipologie di attività diverse dal mero smistamento.

Udienze già fissate: qualora i ruoli delle udienze già fissate non rispettino i limiti sopra esposti, ciascun Giudicante, esaminati i fascicoli, con un unico provvedimento indica gli eventuali procedimenti che verranno rinviati in udienza (da collocare in una prima fascia oraria di durata proporzionata al loro numero) e aggiorna il ruolo d'udienza con l'indicazione degli orari di chiamata dei giudizi che verranno celebrati, scelti in base ai seguenti criteri di priorità orientativi:

1. procedimenti riguardanti imputati detenuti, anche per altra causa o sottoposti a misure cautelari personali custodiali o non custodiali (in tale ultimo caso con termine di fase prossimo a scadere);
2. procedimenti riguardanti imputati sottoposti a misure cautelari personali non custodiali o con misure cautelari reali che comportino oneri rilevanti per lo Stato o per le parti private;
3. procedimenti riguardanti reati contro la famiglia o cd. "codice rosso";
4. procedimenti fissati per discussione e decisione;
5. procedimenti ex art. 132 - bis disp. att. c.p.p. diversi da quelli sopra indicati;
6. procedimenti diversi da quelli sopra indicati fissati per istruttoria;
7. procedimenti riguardanti reati prossimi alla prescrizione (delitti: anni tre dall'udienza; contravvenzioni: mesi diciotto dall'udienza).

Copia del provvedimento viene inserito in ogni fascicolo e (con dati sensibili oscurati) trasmesso dalla Cancelleria - almeno sette giorni prima dell'udienza - al COA per la immediata pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati e alla Procura della Repubblica, con onere di eventuale contro-citazione di testimoni, periti o consulenti tecnici a capo della parte già onerata della loro citazione.

Per ordine del Giudice, la Cancelleria avrà cura di dare tempestivo avviso, anche mediante telefono, ai difensori e/o ai soggetti provenienti da altri Fori chiamati a partecipare ai procedimenti destinati ad essere rinviati, invitandoli a consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati per ulteriori informazioni.

Al fine di una snella e rapida gestione dei procedimenti destinati ad essere rinviati in prima fascia oraria, il COA mette a disposizione uno o due Consiglieri che - anche in virtù di delega orale - sostituiscano tutti i difensori chiamati a partecipare a detti procedimenti; il relativo elenco contenente numeri di ruolo e le date di rinvio viene tempestivamente pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Norme di chiusura. I difensori e le parti assistite hanno cura di presentarsi in aula per l'orario d'udienza fissato e di avvisare la Cancelleria dell'eventuale ritardo.

In ogni caso, il Giudice che abbia conoscenza di assembramenti non consentiti dovuti all'attesa per la partecipazione all'udienza tenuta dal medesimo adotta immediatamente i provvedimenti idonei a ridurre le presenze, se del caso rimodulando sul momento gli orari di chiamata dei procedimenti in coda oppure rinviandoli ad altra data, in ogni caso previa comunicazione orale agli interessati. Allo stesso modo procede nel caso in cui l'ordine di chiamata sia interrotto da udienze di convalida di arresto o fermo le quali, comunque, vengono fissate preferibilmente nell'ultima fascia oraria.

Sospensione dei procedimenti. A norma dell'art. 24 del D.L. 149/2020 l'osservanza dell'obbligo di quarantena o dell'isolamento fiduciario in conseguenza delle vigenti disposizioni è considerato legittimo impedimento a comparire del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso citati per esigenze istruttorie; in tal caso il Giudice dispone rinvio del giudizio a udienza da fissarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prevedibile cessazione dell'impedimento, disponendo la sospensione del giudizio, del decorso del termine di prescrizione del reato e dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p..

Efficacia temporale. Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla cessazione dello stato d'emergenza di sanità pubblica dichiarata dall'O.M.S. e dal Consiglio dei Ministri, allo stato indicata per il 30 aprile 2021 dall'art. 1 del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 e fatte salve successive proroghe.